

Deliberazione della Giunta comunale n. 40 di data 13/06/2017

OGGETTO: Autorizzazione a realizzare una terra armata in difetto dalle distanze dal confine della p.f. 96 in cc Denno I, prescritte dal comma 1 dell' art. 10 della deliberazione Giunta provinciale n. 2023 di data 03/09/2010 - rif. pratica prot. n. 2332 di data 12/06/2017, richiedente VIELMETTI VITTORIO.

Si assenta ai sensi dell'art. 14 del Tullrroc approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L, l'Ass. Vielmetti Paolo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 12/06/2017 con nota prot. n. 2332 il signor VIELMETTI VITTORIO residente in Via Castel Enno, chiedeva alla giunta comunale il consenso alla realizzazione di una terra armata a distanza inferiore a quella prescritta dai regolamenti urbanistici comunali vigenti, dal confine di proprietà della p.f. 96 C.C. Denno I di proprietà del comune di Denno;
- la p.f. 96 in C.C. Denno I risulta registrata catastalmente come particella improduttiva, ed iscritta nelle liste tavolari del comune di Denno;
- la domanda prot. n. 2332 di data 12/06/2017 è corredata dagli elaborati progettuali sottoscritti dal tecnico abilitato geom. Alessandro Gennara con studio tecnico in Denno (Tn) – piazza Vittorio Emanuele nr. 6 e con c.f. GNNLSN73S29F187N iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri di Trento alla posizione albo n° 1917;
- l'ufficio tecnico ha eseguito una prima verifica sulla compatibilità urbanistica del progettato intervento segnalando il contrasto con le disposizioni della normativa urbanistica vigente e in particolare con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 10 della delibera G.P n. 2023 dd 03/09/2010 e s.m.i. in materia di distanze dei terrapieni artificiali e dei muri, dai confini e in particolare:
 - il terrapieno realizzato sulla p.f. 97/1 del signor Vielmetti, a confine, è di altezza superiore a ml. 1.50;
 - il terrapieno non risulta iscritto nella linea dei 45° avente origine dall'intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà;
 - il comma 2 del citato articolo sancisce “...sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo...”;
- l'intervento progettato, è volto a migliorare la fruibilità dell'andito di pertinenza dell'edificio p.ed. 323 sempre di proprietà del signor Vielmetti, caratterizzato da una forte pendenza oltre che a stabilizzare il versante con la messa in opera di una miglior regimazione delle acque meteoriche e di scorrimento.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2017 approvato con deliberazione giuntale n. 23 dd. 13/04/2017, immediatamente eseguibile.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 20.03.2001, compatibilmente con la normativa sull'armonizzazione contabile;

Visto il Tullrroc approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto ai sensi dell'art. 81 dell'appena citato Tullrroc, il preventivo parere di regolarità tecnico/amministrativa espresso dal tecnico comunale per quanto di sua competenza, mentre non necessita per la natura della presente proposta, il parere di regolarità contabile.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge dai presenti,

DELIBERA

1. Di autorizzare per quanto in premessa e di competenza, il sig. VIELMETTI VITTORIO residente in Via Castel Enno, alla realizzazione di una terra armata insistente sulla proprietà meglio individuata catastalmente dalla p.f. 97/1 in C.C. Denno I, mantenendo una distanza minima di ml.0.50 dal confine con la proprietà comunale contraddistinta dalla p.f. 96 in C.C. Denno I, e ciò in deroga alle piu' gravose distanze previste dal comma 1 dell'art. 10 della delibera G.P n. 2023 dd 03/09/2010 e s.m.i. allegata alla L.P. 04/08/2015 nr. 15 ed in conformità a quanto consentito dal comma 2 dello stesso art. 10.
2. Di imporre al richiedente VIELMETTI VITTORIO nel caso di ritrovamenti in corso d'opera di acque di falda che potrebbero danneggiare la proprietà comunale, di realizzare a propria cura e spese, una condotta di captazione ed allontanamento delle acque fino a convogliarle nel piu' vicino pozzetto delle acque bianche esistente .
3. Di comunicare al capigruppo consiliari copia del presente atto, ai sensi e nei tempi previsti dall'art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con DPRReg 01.02.2005 n. 3/L.
4. Di evidenziare ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione, sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.24.11.1971 n. 1199.